COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.6.2006
COM(2006) 325 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 1998/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

PREFAZIONE

La presente comunicazione si prefigge di analizzare le modalità secondo le quali gli Stati membri hanno applicato la direttiva 1998/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. La comunicazione si limita a questo aspetto, che formerà oggetto di consultazioni pubbliche. Tutte le parti interessate sono invitate a trasmettere le proprie risposte alla Commissione europea entro il 1° settembre 2006. Si prega di inviare le osservazioni (con l'indicazione: "Prima consultazione sulla direttiva relativa all'indicazione dei prezzi") al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Salute e tutela dei consumatori
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Belgio

oppure per e-mail all'indirizzo: SANCO-B2@ec.europa.eu

Le risposte e le osservazioni saranno rese pubbliche sul sito Internet della Commissione europea, salvo indicazioni contrarie da parte del mittente. Al termine del periodo di consultazione la Commissione valuterà la necessità di organizzare un dibattito pubblico al fine di esaminare in modo più approfondito le questioni sollevate nella presente relazione.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva 1998/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

1. Introduzione 4
2. Principali disposizioni della direttiva 4
3. Opzioni in materia di regolamentazione 6
3.1. Obbligo generale e suoi limiti 6
3.2. Prezzo per unità di misura: eccezioni 6
3.3. Prezzo per unità di misura: elenchi positivi 7
4. Obblighi in materia di indicazione 8
5. Pubblicità 9
6. Piccoli esercizi al minuto 9
7. Conclusioni 11

Allegato - DOMANDE PER LE CONSULTAZIONI 13

1. INTRODUZIONE

Tutti gli Stati membri hanno adottato misure legislative nazionali per il recepimento della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. Con il presente documento la Commissione intende riferire sull'applicazione di tale direttiva, come disposto dall'articolo 12.

In questa fase, peraltro, la Commissione non ritiene adeguato formulare proposte conformemente all'articolo 12 della direttiva. La Commissione infatti non dispone di alcuna prova che le attuali divergenze tra le legislazioni nazionali in merito all'indicazione dei prezzi comportino gravi ostacoli al mercato interno tali da giustificare un'azione di carattere normativo. Su tale aspetto si deciderà alla luce della consultazione.

Secondo la direttiva, una proposta in materia di indicazione dei prezzi dovrebbe tener conto, in particolare, delle esperienze acquisite a seguito dell'applicazione della direttiva da parte dei piccoli esercizi al minuto, tra l'altro per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l'introduzione della moneta unica (considerando 14). Al fine di poter sostenere la propria azione su buone conoscenze, conformemente al principio dei "migliori principi normativi", la Commissione ha eseguito uno studio anteriormente all'ampliamento e limitato ai 15 "vecchi" Stati membri, mirante a valutare l'impatto effettivo delle disposizioni dell'articolo 6 e della loro applicazione sui piccoli esercizi al minuto, il funzionamento del mercato interno e il livello generale di protezione dei consumatori[1]. Questo primo studio mette in luce alcuni aspetti utili per una consultazione sulla direttiva.

La Commissione intende consultare le parti interessate circa l'impatto della direttiva sul mercato interno e sul livello generale di protezione dei consumatori. Nell'allegato figurano alcuni punti problematici che vanno esaminati nel processo di revisione. Sulla scorta dei risultati del processo di consultazione, come pure alla luce dei risultati dell'attuale processo di revisione dell'acquis dei consumatori, la Commissione esaminerà l'opportunità di ulteriori iniziative legislative in materia di indicazione dei prezzi. La revisione della direttiva sull'indicazione dei prezzi è coerente con gli obiettivi dei migliori principi normativi perseguiti dalla Commissione al fine di semplificare il contesto normativo.

2. PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA

Obiettivo principale della direttiva è quello di garantire che il prezzo di vendita ed il prezzo per unità di misura siano indicati per tutti i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l'informazione dei consumatori e facilitare il raffronto dei prezzi. Il prezzo di vendita deve essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile (articolo 4).

Il campo di applicazione della direttiva è limitato ai prodotti. Quantunque la direttiva non contenga una definizione di "prodotti", il termine può essere interpretato in riferimento ad

[1] "Appraisal of Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of unit prices of products offered to consumers" (valutazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezioneo dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi per unità di misura dei prodotti offerti ai consumatori), studio elaborato dalla EIM Business & Policy Research.

altre disposizioni dell'acquis[2], inclusi tutti i beni mobili. Di conseguenza la direttiva non è applicabile ai servizi[3].

L'obbligo di indicare il presso di vendita e il prezzo per unità di misura per tutti i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori è di applicazione generale. Peraltro secondo la l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva, è permesso agli Stati membri di derogare a tale obbligo generale per i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, per le vendite all'asta, nonché per le vendite di oggetti d'arte e di antiquariato. Ove ricorrano a tale deroga, gli Stati membri possono quindi decidere che non vadano indicati né il prezzo di vendita né il prezzo per unità di misura.

L'articolo 3, paragrafo 3 dispone che non è necessario indicare il prezzo di vendita per i prodotti commercializzati sfusi, cioè per i prodotti che non sono preconfezionati e che sono misurati in presenza del consumatore. Dal momento che il prezzo di vendita di tali prodotti non può essere determinato finché il consumatore non abbia indicato la quantità di prodotto richiesta, occorre indicare unicamente il prezzo per unità di misura.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita (ad esempio, quando la quantità del prodotto confezionato equivale ad una singola unità di misura). Inoltre, a norma dell'articolo 5 gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni.

L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura può inoltre non essere applicato dagli Stati membri, per un periodo transitorio, qualora esso rappresenti un onere eccessivo per taluni piccoli esercizi al minuto a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, delle caratteristiche del luogo di vendita, delle condizioni specifiche di vendita per cui il prodotto non sia direttamente accessibile al consumatore o di talune forme di esercizio, come particolari tipi di esercizio ambulante (articolo 6). Tale deroga non è applicabile al prezzo per unità di misura di prodotti commercializzati sfusi venduti in tali esercizi.

Infine la direttiva dispone che gli Stati membri possono prevedere che il numero massimo di prezzi da indicare sia limitato (articolo 4), affinché la trasparenza del sistema sia mantenuta anche al momento dell'introduzione dell'euro (considerando 13).

Una clausola d'armonizzazione minima figura all'articolo 10 della direttiva, secondo il quale la direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli sobblighi imposti dal loro dal trattato.

[2] Ad esempio, articolo 2 della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

[3] Peraltro le misure di attuazione adottate da vari Stati membri sono applicabili anche ai servizi: ciò avviene per il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia.

3. OPZIONI IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE

3.1. Obbligo generale e suoi limiti

L'obbligo generale di indicare i prezzi di vendita e per unità di misura può contribuire notevolmente a migliorare la capacità dei consumatori di valutare e raffrontare i prezzi e fare scelte di mercato consapevoli grazie a semplici raffronti, rafforzando nel contempo la concorrenza tra le imprese e i prodotti. Per alcune categorie di prodotti, tuttavia, l'indicazione dei prezzi di vendita e per unità di misura possono rivelarsi impossibili o inutili, in quanto i relativi prezzi possono essere determinati soltanto a seguito di un processo di contrattazione o perché i prodotti non possono essere facilmente raffrontati con altri prodotti dello stesso genere. Per tale motivo la direttiva consente agli Stati membri di non applicare l'obbligo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi (ad esempio, il prezzo dello shampoo dal parrucchiere), alle vendite all'asta, nonché alle vendite di oggetti d'arte e di antiquariato.

Soltanto la Francia e la Finlandia hanno deciso di non avvalersi della possibilità di esentare tali prodotti dall'obbligo generale di indicare i prezzi di vendita e i prezzi per unità di misura. In Svezia tale esenzione normativa è limitata ai prodotti venduti all'asta o tramite procedure analoghe. In Ungheria i prodotti venduti all'asta sono esentati dall'obbligo dell'indicazione dei prezzi di vendita e dei prezzi per unità di misura quando il prezzo d'asta iniziale è specificato nell'avviso di vendita all'asta. In Belgio sono esclusi i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi e quelli venduti tramite bandi pubblici. Per la legislazione polacca il prezzo dei beni può essere incluso nel prezzo di un servizio, il che significa che non esiste alcun obbligo di indicare separatamente il prezzo di vendita e quello per unità di misura di beni forniti in occasione di una prestazione di servizi. Nel Lussemburgo l'esenzione per opere d'arte e antichità viene concessa soltanto se tali prodotti recano una chiara indicazione che consenta la loro identificazione su un listino prezzi che deve essere esposto nel negozio ed essere accessibile ai consumatori. Gli altri Stati membri hanno tutti fatto pienamente ricorso alla deroga.

3.2. Prezzo per unità di misura: eccezioni

Per alcuni prodotti la direttiva riconosce che l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non sarebbe utile o potrebbe dar luogo a confusioni, ad esempio quando prodotti diversi vengono commercializzati in una stessa confezione (considerando 10). Per tale motivo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per prodotti del genere.

Tutti gli Stati membri hanno esonerato certi beni dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura. La maggior parte degli Stati membri ha identificato alcune categorie di prodotti per i quali non è necessario indicare il prezzo per unità di misura. Pur non contemplando un elenco dei prodotti esonerati, la legislazione svedese dispone che non occorre indicare il prezzo per unità di misura se, a motivo della natura o della destinazione del prodotto, si può presumere che tale indicazione non sia utile o che potrebbe dare luogo a confusioni. Le legislazioni maltese e polacca non elencano categorie di prodotti esentati, ma abilitano le autorità competenti a derogare all'obbligo generale di indicare il prezzo per unità di misura. Infine, nelle misure di attuazione adottate da Cipro, dalla Lettonia e dalla Lituania figurano brevi elenchi aperti, con esempi di prodotti per i quali l'obbligo non è applicabile.

Gli Stati membri hanno scelto categorie di beni esentate dall'obbligo generale di indicare il prezzo per unità di misura in base a criteri ampiamente divergenti. La maggior parte delle misure di attuazione nazionali concedono deroga all'obbligo quando si tratta di prodotti comprendenti un assortimento di articoli diversi venduti in un'unica confezione, analogamente all'esempio fornito del preambolo della direttiva. L'indicazione del prezzo per unità di misura è inoltre ritenuto in genere inutile per prodotti commercializzati in quantità inferiori a determinati limiti (da 5 g o 5 ml a Cipro e in Lituania a 100 g o 100 ml nel Lussemburgo). Vari Stati membri hanno esonerato in parte o nella totalità i prodotti venduti attraverso distributori automatici. Nel Regno Unito e in Estonia i prodotti preconfezionati in quantità costante e venduti attraverso distributori automatici non sono soggetti all'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura conformemente alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 6 della direttiva.

In un certo numero di casi l'elenco di prodotti esonerati include anche prodotti venduti individualmente per consumo immediato (ad esempio, gelati), pasti preparati completi composti di prodotti di vario genere, alimenti concentrati o disidratati ai quali occorre aggiungere acqua e/o altri ingredienti prima del consumo, prodotti venduti singolarmente e vendite speciali a prezzo ridotto di genere alimentari di cui stia per scadere la data raccomandata di vendita. La Danimarca, la Finlandia, l'Estonia e la Slovacchia hanno esplicitamente escluso che il prezzo per unità di misura venga indicato per prodotti venduti individualmente che non possono essere divisi senza alterarne la qualità o la natura e per i quali non occorre indicare il contenuto netto.

In altri casi le esenzioni sono più specifiche. Ad esempio, la legislazione danese prevede un'esenzione per panini e dolci non preconfezionati; l'Estonia prevede l'esenzione per figurine di cioccolato e uova a sorpresa, come pure per primizie fresche, erbe aromatiche vendute in vasetti, rinfrescanti dell'alito e gomme da masticare. La Finlandia prevede un'esenzione per uova di cioccolato, prodotti decorativi dell'industria dolciaria, della pasticceria e della panetteria. Nei Paesi Bassi, in Estonia e in Slovenia non occorre indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti esposti in vetrina. In Polonia l'esenzione riguarda fiori e piante, animali vivi, generi alimentari non preconfezionati venduti singolarmente, beni venduti in genere in grandi quantità, beni offerti in vendita fuori dall'esercizio commerciale o in occasione di fiere speciali, nonché beni il cui prezzo di vendita è inferiore a 4 zloti. La Grecia prevede un'esenzione per i profumi, i prodotti cosmetici e di toilette, mentre la Germania ne prevede una per bibite e tabacco da masticare. Infine la Spagna non applica l'obbligo ai vini ed ai liquori con una denominazione di origine controllata o un'indicazione geografica particolare.

3.3. Prezzo per unità di misura: elenchi positivi

Al fine di facilitare l'applicazione delle norme da parte dei commercianti e delle autorità competenti, gli Stati membri possono, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, elaborare un elenco di prodotti non alimentari o di categorie di prodotti che restano soggetti all'obbligo di recare l'indicazione del prezzo per unità di misura.

Soltanto alcuni Stati membri hanno fatto ricorso alla possibilità di elaborare un elenco di prodotti non alimentari o di categorie di prodotti che restano comunque soggetti all'obbligo di recare l'indicazione del prezzo per unità di misura, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. La Francia, il Belgio e il Lussemburgo hanno adottato lunghi elenchi positivi di prodotti non alimentari. La Danimarca e la Finlandia hanno elaborato elenchi comprendenti nel contempo generi alimentari e non alimentari. La legislazione estone prevede di utilizzare il prezzo per

unità di misura per indicare il prezzo della confezione nel caso di tovaglioli, fazzoletti di carta, pannolini, assorbenti igienici, proteggi-slip e tamponi. Infine la legislazione austriaca non fissa un elenco di prodotti non alimentari per i quali va ancora indicato il prezzo per unità di misura, ma autorizza le autorità competenti a determinare tali prodotti.

4. OBBLIGHI IN MATERIA DI INDICAZIONE

La direttiva dispone che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura debbono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili (articolo 4). In particolare, il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura debbono rappresentare il prezzo finale (rispettivamente di una unità e di una determinata quantità) del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta (articolo 2).

Tutti gli Stati membri hanno correttamente applicato l'articolo 4 della direttiva, e un certo numero di essi ha introdotto nella propria legislazione nazionale specifiche supplementari riguardanti i metodi di prezzatura e le indicazioni di prezzo. La Danimarca, la Finlandia, la Svezia e la Francia precisano che le indicazioni di prezzo non devono lasciare alcun dubbio riguardo ai prodotti cui si riferiscono i prezzi. La legislazione spagnola richiede che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura figurino nello stesso campo visivo, mentre la Grecia richiede che i prezzi abbiano le stesse dimensioni. Nel Lussemburgo ristoranti, bar e tutti gli esercizi che servono pasti e bevande debbono indicare il prezzo di vendita comprensivo del servizio.

L'articolo 4 si prefigge la fornitura di informazioni omogenee e trasparenti ai consumatori. La direttiva riconosce peraltro che il passaggio all'euro potrebbe compromettere la trasparenza del sistema previsto per l'indicazione dei prezzi, in quanto i consumatori potrebbero trovarsi di fronte a più indicazioni di prezzo per lo stesso prodotto. Per tale motivo l'articolo 4, paragrafo 1, consente agli Stati membri di prevedere che il numero massimo di prezzi da indicare sia limitato.

Hanno fissato limiti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, soltanto alcuni Stati membri, in particolare la Francia, l'Italia e il Lussemburgo. Tali limiti erano applicabili soltanto durante il periodo transitorio di passaggio all'euro. In particolare, l'Italia ha previsto un'eccezione per i piccoli commercianti al minuto, il Lussemburgo ha fissato una data specifica alla quale tutte le indicazioni di prezzo dovevano passare dalla valuta nazionale all'euro, la Francia ha previsto che il prezzo di vendita andasse indicato sia in valuta nazionale che in euro, mentre il prezzo per unità di misura doveva essere indicato in valuta nazionale fino a una certa data e in euro in seguito.

Attualmente sembra che in nessuno degli Stati membri siano in vigore norme miranti a limitare il numero massimo di prezzi, quantunque non si possa escludere che, al momento di adottare l'euro, i nuovi paesi decidano di fissare regolamenti specifici per trattare tale aspetto. Va rilevato che Francia, Malta e Polonia hanno introdotto norme secondo le quali prodotti identici venduti allo stesso prezzo e esposti insieme possono recare una sola indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura. Peraltro tali norme sono destinate ad autorizzare, più che a imporre, un limite del numero massimo di prezzi da indicare.

5. PUBBLICITÀ

L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura si applica anche a qualsiasi pubblicità che menzioni il prezzo di vendita dei prodotti contemplati dalla direttiva, come specificato nell'articolo 3, paragrafo 4. Tale disposizione non ha creato particolari problemi di recepimento. Va notato, peraltro, che il Regno Unito ha scelto di derogare all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per le pubblicità diffuse in televisione, al cinema o in piccoli esercizi commerciali.

L'articolo 3, paragrafo 4 impone un contenuto specifico per la pubblicità di prodotti di consumo che occorre mettere in relazione con le norme generali della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali. Secondo l'articolo 7, paragrafo 1 della suddetta direttiva è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L'articolo 7, paragrafo 5, specifica inoltre che sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing. Nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali viene espressamente citato l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sull'indicazione dei prezzi; di conseguenza, la mancata indicazione del prezzo per unità di misura nella pubblicità di prodotti di consumo contemplati dalla direttiva sull'indicazione dei prezzi comporterà di per sé un'infrazione alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

La Commissione è consapevole del fatto che l'assenza di convergenza nel campo di applicazione delle misure di attuazione nazionali potrebbe significare che la pubblicità per talune categorie di prodotti siano soggette all'obbligo di indicare i prezzi per unità di misura soltanto in taluni Stati membri, ma non in altri. La Commissione intende verificare se tali circostanze potrebbero ostacolare gli obiettivi dell'integrazione dei mercati e della protezione dei consumatori perseguite attraverso l'armonizzazione completa delle norme in materia di pratiche commerciali sleali a livello comunitario.

6. PICCOLI ESERCIZI AL MINUTO

La direttiva riconosce che per alcuni piccoli esercizi al minuto l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura potrebbe talvolta rappresentare un onere eccessivo a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, delle caratteristiche del luogo di vendita, delle condizioni specifiche di vendita o forme di esercizio stesso (ad esempio, particolari tipi di esercizio ambulante). Per tale motivo l'articolo 6 consente agli Stati membri di esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per prodotti, diversi dai prodotti commercializzati sfusi, venduti in tali esercizi. La deroga è consentita unicamente per un periodo transitorio, da determinare da parte degli Stati membri.

Vari Stati membri hanno scelto di applicare la deroga di cui all'articolo 6 della direttiva per i piccoli esercizi al minuto. Peraltro i criteri adottati dai legislatori nazionali per definire il campo di applicazione di tale deroga sono eterogenei. La maggior parte degli Stati membri tiene conto della superficie complessiva di vendita e fissa un limite al di sotto del quale non è

più applicabile l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura. I limiti variano da 50 m2 in Grecia a 500 m2 in Slovenia.

Alcuni Stati membri hanno scelto di derogare all'obbligo di indicare i prezzi per unità di misura per gli esercizi di vendita in cui i clienti sono serviti al banco (diversamente dagli esercizi self-service): è il caso ad esempio, per i Paesi Bassi, la Slovacchia e la Grecia (in quest'ultimo caso soltanto per alimenti preconfezionati e bevande). In Francia la deroga è applicabile soltanto agli esercizi al minuto diversi dai self-service con una superficie di vendita inferiore a 120 m^2.

In Austria vengono esentati dall'obbligo i commercianti indipendenti che occupano fino a 9 persone, nonché i commercianti costituiti in società che impiegano fino a 50 persone. Nei Paesi Bassi sono altresì esonerati dall'obbligo i commercianti che impiegano fino a 5 persone a tempo pieno. Le misure di attuazione irlandesi non applicano l'obbligo agli esercizi in cui non vengono utilizzate attrezzature per la stampa delle etichette apposte sugli scaffali o per la lettura di codici a barre. Deroghe specifiche esistono altresì nei Paesi Bassi per i prodotti commercializzati presso clienti regolari, in veicoli o in mercati su strada o sull'acqua.

I commercianti ambulanti sono esentati dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura in Austria, in Irlanda e nel Lussemburgo. Il Regno Unito concede l'esenzione ai commercianti ambulanti soltanto quando vendono pane confezionato in una quantità prescritta o offrono in vendita prodotti preconfezionati in quantità costante. In Estonia l'esenzione è applicabile ai beni preconfezionati di volume o di peso identico, offerti o venduti presso un negozio mobile, un chiosco o un banco di mercato.

Infine la legislazione maltese non concede deroghe direttamente, ma autorizza l'autorità amministrativa competente (Direttore dei consumi) a determinare le condizioni di esenzione, per i piccoli esercizi al minuto o altre categorie di commercianti, dall'obbligo di indicare i prezzi per unità di misura ove ciò comporti un onere eccessivo.

La Danimarca, la Finlandia, la Svezia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno scelto di non adottare norme specifiche destinate ai piccoli esercizi al minuto. Il Belgio, l'Italia, il Portogallo e la Spagna hanno inizialmente instaurato un regime ad hoc per i piccoli esercizi commerciali, ma deciso di non rinnovarlo alla scadenza del periodo transitorio previsto per il passaggio all'euro. Di recente Cipro ha modificato la propria legislazione per sopprimere la deroga.

In base alla direttiva, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti venduti in piccoli esercizi al dettaglio per un periodo transitorio. La Repubblica ceca, peraltro, è il sono Stato membro la cui legislazione di attuazione specifica una data di scadenza precisa per tale deroga, cioè il 1° maggio 2014. Nella legislazione greca la durata dell'esenzione è definita facendo riferimento al testo della direttiva: di conseguenza, l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura è sospeso in attesa del riesame della questione, conformemente all'articolo 12. Le misure di attuazione tedesche menzionano la natura provvisoria dell'esenzione, senza specificarne la durata di validità. Gli atri Stati membri non sembrano indicare che la deroga è concessa soltanto per un periodo transitorio, benché alcuni di essi abbiano espressamente chiarito che essa non è destinata ad essere permanente.

Conformemente all'articolo 12 della direttiva e del suo preambolo, la Commissione ha effettuato uno studio per valutare l'impatto della direttiva, in particolare per quanto riguarda

l'applicazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi da parte dei piccoli esercizi al minuto. Lo studio ha rilevato i potenziali ostacoli all'indicazione del prezzo per unità di misura da parte dei piccoli esercizi al minuto, ostacoli che possono derivare dalle attrezzature e dai metodi utilizzati per l'indicazione dei prezzi. In particolare, i sistemi manuali utilizzati dai piccoli commercianti al minuto, che li preferiscono ai sistemi informatizzati, possono comportare un onere supplementare per il calcolo, la modifica e l'indicazione del prezzo per unità di misura. Malgrado il rapido emergere di nuove tecnologie, i più piccoli esercizi al minuto hanno poche possibilità di trarre profitto dai vantaggi potenziali offerti da tali evoluzioni a motivo dei costi elevati, del fatturato insufficiente e della complessità dei sistemi.

Dei fattori sembrano tuttavia dimostrare che tale onere potrebbe non essere eccessivo rispetto agli obiettivi di protezione dei consumatori perseguiti dalla direttiva. Lo studio realizzato dalla Commissione dimostra che soltanto una minoranza sostanziale (39%) dei piccoli esercizi al minuto nei quindici "vecchi" Stati membri considera il prezzo per unità di misura come un onere. La maggioranza dei piccoli esercizi al minuto nei quindici "vecchi" Stati membri concorda con l'indicazione del prezzo per unità di misura in tutti gli esercizi al minuto, a prescindere dalla loro dimensione. I commercianti al minuto che già indicano i prezzi per unità di misura sono più favorevoli all'estensione obbligatoria di tale pratica a tutti i commercianti al minuto che non le imprese alle quale si applica la deroga.

Nell'ottica di una possibile revisione della direttiva, la Commissione non ritiene conclusivi gli elementi raccolti. Anzitutto, lo studio ha dovuto essere realizzato sulla base di una definizione standard dei piccoli esercizi al minuto (0-20 dipendenti), mentre, in assenza di una nozione armonizzata a livello comunitario, le definizioni di piccoli esercizi al minuto divergono notevolmente nei sistemi giuridici nazionali degli Stati membri. In secondo luogo, lo studio non riguardava i nuovi Stati membri, in cui gli esercizi al minuti di più piccole dimensioni potrebbero riscontrare problemi specifici (quantunque, come illustrato in precedenza, quattro di essi abbiano deciso di non avvalersi della possibilità di deroga prevista all'articolo 6).

7. CONCLUSIONI

La direttiva non ha comportato problemi rilevanti di recepimento negli Stati membri. Essa è stata applicata in tutti gli Stati membri anche se, in certi casi, dopo la data fissata all'articolo 11, paragrafo 1 – 18 marzo 2000. Lo studio effettuato dalla Commissione dimostra la convinzione che la direttiva abbia contribuito ad aumentare la protezione degli interessi economici dei consumatori, sebbene non sia ancora chiara la portata effettiva del suo impatto.

La direttiva consente agli Stati membri un livello notevole di libertà nell'elaborazione delle rispettive misure di attuazione. Vari articoli offrono opzioni di regolamentazione aperte per i legislatori nazionali, per il qual motivo le legislazioni nazionali di attuazione della direttiva sono per alcuni aspetti notevolmente divergenti. Ciò non è sempre il caso in quanto, per alcune disposizioni, la grande maggioranza degli Stati membri ha adottato le stesse soluzioni normative a livello nazionale.

A motivo di tale libertà di scelta gli Stati membri non hanno utilizzato in modo rilevante la clausola di armonizzazione minima di cui all'articolo 10, secondo la quale essi possono adottare o conservare provvedimenti più favorevoli di quelli della direttiva per quanto riguardo l'informazione dei consumatori e il raffronto dei prezzi. Alla luce di una possibile

revisione della direttiva, la Commissione intende quindi esaminare se sia necessario mantenere la clausola d'armonizzazione minima di cui all'articolo 10.

Quanto alla possibilità di deroga all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura di prodotti per i quali una tale indicazione non sarebbe utile a motivo della loro natura o destinazione, dalla verifica sul recepimento emerge uno scenario estremamente eterogeneo: mentre alcune categorie di prodotti sono esentate nella maggior parte degli Stati membri, si osservano varie eccezioni specifiche, non sempre giustificabili a titolo dell'articolo 5, paragrafo 1. Questa situazione crea un'ineguaglianza sgradita a livello di protezione dei consumatori in Europa, il che potrebbe richiedere ulteriori orientamenti per determinare quali prodotti o categorie di prodotti debbano essere soggetti all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura oppure da esso esentati.

Per concludere, come indicato in precedenza, la Commissione intende ascoltare i pareri delle parti interessate riguardo l'applicazione dell'articolo 6, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sull'attività commerciale dei piccoli esercizi al minuto. La Commissione sarebbe particolarmente interessata a ricevere eventuali contributi circa la necessità di prorogare la deroga temporanea prevista nella direttiva e/o di introdurre nella legislazione una definizione europea di "piccoli esercizi al minuto".

Allegato

DOMANDE PER LE CONSULTAZIONI

Domanda A: Dovrebbe essere mantenuta la deroga di cui all'art. 3, par. 2?

Opzione 1: Si potrebbe argomentare che l'indicazione dei prezzi per unità di misura dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non è necessaria perché il consumatore possa fare scelte di mercato consapevoli sulla base di raffronti di prezzi semplici. In effetti la maggior parte degli Stati membri ha escluso tali prodotti dall'ambito di applicazione delle misure nazionali di recepimento. La Francia e la Finlandia, che non si sono avvalse di tale possibilità, hanno adottato elenchi positivi di categorie di prodotti ai quali resta applicabile l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura: di conseguenza, nella maggior parte dei casi, non sarà necessario indicare, nemmeno in tali paesi, il prezzo per unità di misura dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Potrebbe quindi rivelarsi opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione della direttiva e sopprimere la deroga.

Opzione 2: È altrettanto possibile affermare che, dal momento che gli Stati membri restano liberi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti per i quali tale indicazione non sia utile, non è necessario escludere tali beni dall'ambito di applicazione della direttiva. Si potrebbe sopprimere interamente l'articolo 3, paragrafo 2, e gli Stati membri sarebbero liberi di determinare, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, se i prezzi per unità di misura di tali prodotti vadano indicati o meno.

Opzione 3: Una terza soluzione consisterebbe nel mantenere la deroga nella sua forma attuale.

Domanda B: Per quali prodotti dovrebbe essere obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura?

Opzione 1: Le posizioni degli Stati membri sono divergenti quanto ai prodotti per i quali il prezzo per unità di misura non vada indicato, in quanto un'indicazione del genere non sarebbe utile a motivo della natura o della destinazione dei prodotti, oppure potrebbe creare confusione. Quantunque ciò possa essere giustificato fino a un certo punto, tenuto conto delle peculiarità nazionali, appare chiara la necessità di fornire alcuni orientamenti. Ad esempio, a livello europeo sarebbe possibile adottare un elenco indicativo o esaustivo di categorie di prodotti per i quali non è necessaria l'indicazione del prezzo per unità di misura. Ove un tale elenco esaustivo fosse elaborato, occorrerebbe abrogare l'articolo 5, paragrafo 1.

Opzione 2: Una soluzione alternativa potrebbe consistere nell'elaborare a livello europeo un elenco di prodotti o di categorie di prodotti ai quali sia applicabile l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura. Un elenco positivo del genere definirebbe in effetti il campo esatto di applicazione della direttiva ed eliminerebbe qualsiasi incertezza giuridica per i consumatori e per le imprese. In caso di adozione di un tale elenco, potrebbe essere soppresso l'articolo 5.

Opzione 3: Una terza possibilità consisterebbe nel determinare i criteri di cui gli Stati membri dovrebbero tener conto ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1. Ciò limiterebbe il vasto potere discrezionale degli Stati membri, senza comportare l'eliminazione dell'articolo 5.

Domanda C: In questo contesto dovrebbero essere mantenute regole specifiche sulla pubblicità?

Opzione 1: Si potrebbe argomentare che la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori garantisce a questi ultimi una protezione adeguata contro qualsiasi pubblicità che potrebbe indurli in errore per quanto riguarda i prezzi dei prodotti. In questo caso potrebbe essere soppresso l'articolo 3, paragrafo 4. Le autorità nazionali competenti dovrebbero allora valutare se le pubblicità che menzionino il prezzo di vendita, ma non il prezzo per unità di misura, di prodotti contemplati dalla direttiva sull'indicazione dei prezzi possano influire sul comportamento economico del consumatore medio e lo inducano a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti assunto.

Opzione 2: Ove l'indicazione del prezzo per unità di misura nella pubblicità sia considerato in ogni caso indispensabile per garantire un elevato livello di protezione del consumatore, potrebbe essere soppresso l'articolo 3, paragrafo 4 e si potrebbe aggiungere una disposizione corrispondente nella lista nera delle pratiche che, in qualsiasi caso, sono considerate sleali ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Peraltro, per garantire l'applicazione uniforme della lista nera, occorrerebbe identificare un elenco di base dei prodotti per i quali l'omissione del prezzo per unità di misura in una pubblicità sarebbe in ogni caso considerata sleale.

Domanda D: Dovrebbe essere resa permanente la deroga accordata ai piccoli esercizi al minuto? In caso affermativo, dovrebbe a livello europeo essere introdotta la nozione di "piccoli esercizi al minuto"? Come andrebbe essa formulata?

Opzione 1: La direttiva consente agli Stati membri di dispensare i piccoli esercizi al minuto dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura soltanto per un periodo limitato, da precisare nella legislazione nazionale. Una prima opzione consisterebbe nell'escludere completamente i piccoli esercizi al minuto dal campo di applicazione della direttiva. Questa opzione peraltro si fonda sull'ipotesi che l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura di beni di consumo costituisca un onere eccessivo per tali piccoli esercizi. Attualmente la Commissione non dispone di prove in tal senso: dai risultati dello studio e dalla scelta operata da molti Stati membri che non si sono avvalsi della deroga si evince piuttosto che detto obbligo rappresenta un onere supplementare, anche se non eccessivo o sproporzionato. Se si decidesse di escludere dal campo di applicazione della direttiva i piccoli esercizi al minuto, potrebbe essere elaborata una definizione precisa a livello europeo di tali esercizi, al fine di garantire la sicurezza giuridica..

Opzione 2: Si potrebbe argomentare che l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non costituisce un onere eccessivo per i piccoli esercizi al minuto. In questo caso la deroga di cui all'articolo 6 potrebbe essere del tutto soppressa.

Opzione 3: Infine, la possibilità di deroga di cui all'articolo 6 potrebbe essere ancora prorogata per un periodo determinato al fine di riesaminare in futuro se gli sviluppi tecnici possano alleviare l'onere richiesto ai piccoli esercizi al minuto per indicare il prezzo per unità di misura. Anche in questo caso sarebbe necessario identificare il periodo durante il quale la deroga resterebbe disponibile, come pure le imprese che potrebbero beneficiarne.

Domanda E: Dovrebbe essere mantenuta la clausola di armonizzazione minima?

Opzione 1: Dal momento che gli Stati membri si sono scarsamente avvalsi della possibilità di introdurre o di mantenere regole di protezione dei consumatori più strette nel campo armonizzato dalla direttiva, si potrebbe argomentare a favore di un regime interamente armonizzato quanto all'indicazione dei prezzi, combinando in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori con una totale integrazione dei mercati.

Opzione 2: La soppressione della clausola nell'articolo 10 ridurrebbe il potere discrezionale degli Stati membri per quanto concerne l'attuazione della direttiva. A questo stadio, inoltre, la Commissione non dispone di prove conclusive circa il fatto che le divergenze esistenti nelle legislazioni nazionali in materia di indicazione dei prezzi di beni di consumo creino gravi ostacoli nel mercato interno e scoraggino il commercio transfrontaliero.